

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 DICEMBRE 2012, N. 49454: sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido gli effluenti di bestiame raccolti in apposite vasche.

« Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte i rifiuti allo stato liquido sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto, avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione, a mezzo di trasporto, in quanto a differenza degli scarichi di reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; di conseguenza lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 n. 20679 dell'11.3.2004).

...il discrimine tra applicabilità della disciplina in materia di tutela delle acque e quella in materia di rifiuti è rappresentato dal fatto che le acque reflue siano o meno convogliate senza soluzione di continuità nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (cfr. Cass. Sez. 3 n. 22036 del 13.4.2010).

Sicché, come ribadito anche di recente, sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 del D.L.vo n.152 del 2006, gli effluenti di bestiame che, in luogo di defluire direttamente nelle condotte di scarico, siano raccolti in apposite vasche a tempo indeterminato (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n.15652 del 16.3.2001) »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Udienza Pubblica
del 28.11.2012

Composta da

Dott. Saverio F. Mannino	Presidente
Dott. Silvio Amoresano	Consigliere rel
Dott. Mariapia G. Savino	Consigliere
Dott. Lorenzo Orilia	Consigliere
Dott. Alessandro M. Andronio	Consigliere

Sentenza
N. 2908

Registro Generale
N.15594/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Diana Mario Albino nato il 6.8.1950

avverso la sentenza del 4.3.2011
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr.Sante Spinaci, che ha
chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata
perchè il fatto di cui al capo a) non è previsto come reato



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4.3.2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava Diana Mario Albino alla pena di euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art.137 co.1 D.L.vo 152/06 per aver effettuato scarichi in corpo d'acqua superficiale in assenza della prescritta autorizzazione allo scarico (capo a) e per il reato di cui all'art.256 co.1 D.L.vo 152/2006 per aver effettuato un'attività di raccolta e gestione di rifiuti speciali non pericolosi (bucce di arance e scarti alimentari) in assenza della prescritta autorizzazione (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Rilevava il Tribunale che, nel corso del sopralluogo eseguito dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Caserta presso l'azienda zootecnica dell'imputato, era stato accertato che le acque della sala mungitura delle bufale erano convogliate tramite una condotta interrata in una vasca di raccolta e quindi in una attigua e collegata concimaia. Inoltre si accertava la presenza di due fori nella muratura della struttura di raccolta, attraverso cui i liquami si immettevano nel fosso maltempo. Infine sul piazzale dell'allevamento erano presenti due cumuli di rifiuti (scarti alimentari e bucce di arance).

Sussistevano pertanto entrambe le ipotesi di reato contestate, non risultando l'imputato provvisto delle autorizzazioni prescritte.

2. Ricorre per cassazione il Diana, a mezzo del difensore, denunciando la violazione ed erronea interpretazione del D.L.vo 152/99, D.L.vo 4/2008, art.133 co.2 D.L.vo 152/2006, nonché il vizio di motivazione.

Il ricorrente, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe effettuato uno scarico non autorizzato delle acque reflue attraverso due fori praticati sulla muratura perimetrale della concimaia.

Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, ha omesso di motivare in ordine alla nozione di "scarico". Per tale deve intendersi qualsiasi immissione effettuata tramite un sistema stabile di collegamento tra il ciclo di produzione del refluo ed il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante.

Trattandosi nel caso di specie di acque reflue convogliate senza soluzione di continuità nel canale di bonifica mediante una tubazione ed un successivo canale interno, la disciplina applicabile era quella in materia di tutela delle acque e non in materia di rifiuti.


Peraltro a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo n.4/2008 la condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non costituisce più reato, stante la loro assimilabilità alle acque reflue domestiche. Tale scarico integra quindi l'illecito amministrativo previsto dall'art.133 co.2 D.L.vo 152/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte i rifiuti allo stato liquido sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto, avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione, a mezzo di trasporto, in quanto a differenza degli scarichi di reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; di conseguenza lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero (cfr. ex multis Cass.pen. Sez. 3 n.20679 dell'11.3.2004).

Come correttamente rilevato dal ricorrente il discrimine tra applicabilità della disciplina in materia di tutela delle acque e quella in materia di rifiuti è rappresentato dal fatto che le acque reflue siano o meno convogliate senza



soluzione di continuità nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (cfr. Cass. Sez. 3 n.22036 del 13.4.2010).

Sicchè, come ribadito anche di recente, sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art.256 del D.L.vo n.152 del 2006, gli effluenti di bestiame che, in luogo di defluire direttamente nelle condotte di scarico, siano raccolti in apposite vasche a tempo indeterminato" (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.15652 del 16.3.2001)

2.1. Il Tribunale ha omesso ogni accertamento in proposito, essendosi limitato ad affermare che, stante l'assenza di autorizzazione, era configurabile il reato contestato.

La sentenza impugnata andrebbe pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di S.M. Capua Vetere. Nel frattempo però è maturata la prescrizione. Essendo l'accertamento avvenuto il 16.3.2006, il termine massimo di prescrizione di anni cinque è maturato il 16.3.2011. E l'obbligo di immediata declaratoria ex art.129 c.p.p. di cause di non punibilità è incompatibile con l'annullamento con rinvio.

2.2. La mancanza di un accertamento nei termini sopra indicati, di competenza del giudice di merito, impedisce l'applicazione dell'art.133 co.2 D.L.vo 152/2006 (a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n.4/2008).

3. La declaratoria di estinzione del reato di cui al capo a (in relazione al capo b non vi è alcuna deduzione, per cui la sentenza sul punto deve ritenersi irrevocabile) comporta la eliminazione della pena per esso inflitta, a titolo di aumento ex art.81 c.p., nella misura di euro 1.000,00 di ammenda.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di euro 1.000,00 di ammenda.

Così deciso in Roma il 28.11.2012

Il Consigliere est.

Il Presidente

